

Esenti da Iva i corsi formativi e di aggiornamento professionale riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Tali corsi non devono sottostare al controllo e alla vigilanza dell'ente pubblico, per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 10, comma 20, del dpr 633/1972, né tantomeno devono essere finanziati obbligatoriamente dallo stesso.

Per usufruire dell'agevolazione, le prestazioni educative e didattiche, nelle quali vanno ricomprese anche quelle d'insegnamento delle pratiche sportive, è necessario solo che esse siano poste in essere da organismi riconosciuti da qualsiasi branca della pubblica amministrazione, come, per esempio, «le federazioni sportive che

sono organi del Coni, a sua volta sottoposto alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali», come recita l'art. 1 del dlgs n. 242/1999.

Lo afferma l'ordinanza 14124/2018 della Corte di cassazione, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr Umbria n. 433/02/2016.

La vicenda scaturiva da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, anno 2008, con il quale l'Agenzia aveva contestato alla società contribuente, esercente attività di corsi e formazione professionale, di essersi avvalsa, per quanto riguarda

la sola Iva, di esenzione che invece non le spettava, perché mancante del requisito oggettivo. Nel ricorso l'ufficio sosteneva che detta circostanza si verificava solo quando l'esercizio dell'attività in questione fosse sottoposta «a controllo e

vigilanza» da parte dell'ente pubblico che l'avesse riconosciuto, oltre ad averne effettuato il finanziamento e «inseriti nei cataloghi formativi» del medesimo.

Invece i giudici di legittimità hanno escluso tali esigenze, che l'ufficio faceva discendere anche dalla circolare n. 22/E del 18/3/2008, male interpretata nel ricorso.

I corsi non devono sottostare al controllo e alla vigilanza dell'ente pubblico per beneficiare dell'esenzione

so, secondo gli Ermellini, poiché se è vero che «il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discriminare per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'esenzione dall'Iva o fra quelle imponibili», lo stesso è senz'altro raggiunto mediante l'accreditamento da parte della regione, ai sensi delle leggi 62/2000 e 27/2006. Con ciò certamente condividendo, ma non per escludere la diversa fattispecie, che il finanziamento pubblico del progetto didattico sia condizione che realizza in «re ipsa» il controllo voluto dalla disposizione Iva all'esame.

In effetti nella circolare prima citata non vi è traccia di quanto sostenuto dalle Entrate, poiché in essa

Robin tax non più dovuta anche per i presupposti passati

La dichiarazione di incostituzionalità dell'addizionale Ires per le imprese operanti nei settori petrolifero ed energetico (Robin tax) implica che, dal giorno successivo (12 febbraio 2015) a quello di pubblicazione della sentenza della Corte delle leggi che ne ha sancito l'incompatibilità con le norme della Carta fondamentale, l'imposta non sia più dovuta, anche con riferimento ai presupposti realizzati prima di tale decisione. È quanto ha stabilito la Ctp Messina, sez. 13, con la decisione n. 2324/2018, depositata il 9/4/2018. La vicenda oggetto del giudizio riguarda una società attiva in uno dei settori assoggettati all'imposizione aggiuntiva, la quale avrebbe dovuto versare l'addizionale, in un'unica soluzione, il 16 giugno 2015, data successiva alla declaratoria di incostituzionalità. Per tale motivo, la società non aveva versato il tributo; tuttavia, essa aveva ricevuto un provvedimento (impugnato davanti alla Commissione di Messina), con il quale si liquidava e si richiedeva la somma non pagata, ma dovuta secondo l'Agenzia delle entrate, dal momento che il relativo presupposto si era perfezionato nel 2014, anteriormente alla decisione resa dal giudice costituzionale (la sentenza n. 10/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del dl 112/2008, che prevedeva l'applicazione della tassazione addizionale alle imprese innanzi indicate. Nella pronuncia, la Corte ha stabilito un nuovo limite temporale all'efficacia della statuizione di incostituzionalità). L'affermazione di incompatibilità con i principi costituzionali opera ex tunc, cioè retroagisce spazzando via la norma illegittima fin dal momento della sua introduzione nell'ordinamen-

to; l'unica restrizione concerne i cosiddetti rapporti esauriti, ovvero le situazioni in cui il contribuente era decaduto dal diritto di rimborso prima della decisione assunta dalla Consulta. Per la sentenza n. 10 il prelievo incrementativo colpisce l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura. La pronuncia è esplicativa di effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. avvenuta il giorno 11 febbraio 2015. L'Agenzia delle entrate sostiene che la cancellazione del tributo a partire dalla data innanzi indicata comporta l'obbligo di versarlo in relazione ai presupposti realizzati fino a quella data, anche se la scadenza del pagamento fosse fissata posteriormente. La Ctp Messina, invece, ritiene che dopo il giorno 12 febbraio 2015 non sia più ammissibile pretendere il pagamento del tributo dichiarato incompatibile con le regole scolpite nella Costituzione, anche se il relativo presupposto si è perfezionato quando il tributo stesso era ancora vigente. In effetti, da quella data il prelievo tributario supplementare in questione non esiste più; il dissolvimento della sua disciplina determina la cancellazione di ogni obbligo di versamento, anche per i fatti realizzati prima del febbraio 2015. Questa tesi pone problemi di parità di trattamento con chi ha già corrisposto l'addizionale con riguardo alle situazioni imponibili la cui manifestazione cronologica risale a prima del febbraio 2015.

Alberto Maria Gaffuri

Le pretese della p.a. si prescrivono in cinque

Le pretese della pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate, Inps, comuni, regioni ecc.) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Ctp Salerno con la sentenza n. 5858 del 19 dicembre 2017.

Un contribuente della provincia di Salerno ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle entrate-riscossione contenente una serie di cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra l'anno 2004 e l'anno 2007, aventi ad oggetto crediti erariali per un totale di oltre 24.000 €. Con ricorso introduttivo e con successiva memoria illustrativa il contribuente ha eccepito, tra le altre cose, la mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata e l'avvenuta prescrizione dei crediti erariali (Irpef e Iva) indicati nelle medesime cartelle di pagamento.

L'Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita in giudizio e ha provato l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, depositando una fotocopia delle relate di notifica e per tale motivo ha chiesto il rigetto del ricorso.

I giudici di primo grado, pur dando atto dell'eseguita notificazione delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione, hanno rilevato che comunque i relativi crediti tributari risultano prescritti, anche per l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo, sostenendo dunque che sono soggetti al termine di prescrizione di 5 anni non solo i crediti previdenziali e quelli derivanti da tributi locali, ma anche i crediti erariali, richiamando la sentenza della Corte di cassazione

a s.u. n. 2331

Infatti, dopo la di pagam termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. È netta, infatti, l'impugnazione a una e finitività am caso della di za, col pass stessa. La de, non ha effet pertanto, seg tributo al qt. A tale situa equiparati g. la prescriz prescendere vantato. In t l'atto ammi zione, ma la

La Ctp Sa il ricorso del to la prescri contenuti n mento. Occ che una par di merito e a per i tributi Iva) accertat omessa impi cabile la pre prevista dal poiché i cred considerarsi quanto deriv per ciascun dei presupp agli stessi prescrizione (art. 2946 c. Vi